

imprese e territorio

ACA Periodico a cura dell'Associazione Commercianti Albesi

Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi - Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. - ALBA - Piazza San Paolo n. 3 - Tel. 0173 22.66.11 - Telefax 0173 36.15.24 e-mail a-scom.alba@acaweb.it - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, CB-NO/CUNEO - Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 - Iscrizione ROC n. 10079 - Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Ciclostilato in proprio.

MONDO del LAVORO

- SETTEMBRE 2011 -

I precedenti numeri del Notiziario Paghe sono scaricabili dal sito www.acaweb.it/archivio_notiziari.asp
L'indice degli argomenti trattati nei precedenti Notiziari Paghe è sul sito www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp

OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER PERMESSI NON GODUTI

I singoli Contratti Collettivi prevedono generalmente l'attribuzione ai lavoratori di permessi retribuiti in misura diffe-

renziata da settore a settore indicando i termini in cui gli stessi devono essere usufruiti dal lavoratore o pagati dall'azienda. Tuttavia, fino ad oggi, il mancato godimento/pagamento dei permessi nei termini previsti dal CCNL non ha mai comportato l'addebito di alcuna sanzione in capo all'azienda in quanto non veniva violata alcuna norma di legge. Lo scorso mese di marzo il Ministro del Lavoro, intervenendo in merito all'insorgenza dell'obbligo contri-

butivo in caso di mancato godimento dei permessi per riduzione orario ed ex festività, ha affermato che **detto obbligo deve essere individuato in relazione al termine previsto dai singoli CCNL di settore.** Sulla medesima sono nuovamente intervenuti sia il Ministero del Lavoro ad inizio giugno che l'INPS nello scorso mese di luglio (Circolare 92 del 08/07/11 e messaggio 14605 del 13/07/11). I nuovi interventi, ribadendo la posi-

zione iniziale del Ministero del lavoro, hanno precisato che **il termine per la fruizione dei permessi e la connessa obbligazione contributiva possono essere stabiliti non solo dalla contrattazione collettiva nazionale, ma anche da quella territoriale, aziendale ed individuale** escludendo di fatto il principio della preminenza della contrattazione nazionale rispetto alle altre fonti regolatrici.

(continua a pag. 2)

Sommario:

Permessi non goduti e obbligo contributivo	1
Il nuovo apprendistato	1
Versamenti tributari: le nuove sanzioni ridotte	1
Obbligatorietà dei certificati medici online	3
ENASARCO: il regolamento in vigore dal 2012	4
Limitazioni sui tirocini	5
Licenza DJ e adempimenti SIAE	5
Normativa antincendio: proroga termini sostituzione maniglioni antipiani senza marchio CE	5
INAIL: Scheda adeguamento rischio	6

IL NUOVO APPRENDISTATO

Il 28 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo "TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO" che riordina il sistema dell'apprendistato ad oggi vigente e di cui avevamo già trattato nello scorso numero di giugno.

Precisando che **attualmente il nuovo testo non è ancora in vigore** e riservandoci di tornare in futuro sull'argomento, analizziamo in sintesi quanto previsto in materia.

Il contratto di apprendistato è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani. E' definito secondo le seguenti tipologie:

- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e ricerca


(continua a pag. 2)

VERSAMENTI TRIBUTARI: SANZIONI RIDOTTE

Il D.L. 98/2011 ha apportato novità al regime sanzionatorio per ritardato versamento di tributi.

In particolare è prevista una sanzione ridotta di 1/15 per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

In pratica per un ritardo di 3 giorni non viene applicata la sanzione del 30% ma del 2% per ogni giorno, quindi del 6%.



MONDO del LAVORO

OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER PERMESSI NON GODUTI

(segue da pag. 1)

Nel caso in cui il datore di lavoro decida di assolvere all'obbligo contributivo senza erogare ai lavoratori le somme corrispondenti ai permessi non goduti, non è applicabile alcuna trattenuta contributiva al dipendente. In questo caso il datore di lavoro anticiperà all'Inps i contributi conto dipendente e li tratterrà dalla busta paga al momento dell'effettiva

corresponsione delle somme a titolo di permessi non goduti (o dell'effettivo godimento dei permessi).

L'INPS ha inoltre precisato che la contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per permessi non godute o ex festività dovrà essere versata dai datori di lavoro **entro il prossimo 17 ottobre**.

Nel caso in cui il monte ore residuo di permessi non goduti da parte dei

singoli dipendente sia particolarmente ingente, **SI CONSIGLIA** alle aziende di provvedere alla stipula

di accordi individuali con i singoli dipendenti al fine di posticipare l'obbligo contributivo.

TERMINI DI GODIMENTO PERMESSI (*)

- Commercio: 30 giugno
- Turismo: 30 giugno
- Studi Professionali: 31 luglio
- Metalmeccanici artigiani: 31 gennaio
- Metalmeccanici industria: 24 mesi
- Alimentaristi artigiani: 31 gennaio

(*) Il termine di godimento si intende la data dell'anno successivo a quello di maturazione dei permessi (ROL)

IL NUOVO CONTRATTO DI APPRENDISTATO

(segue da pag. 1)

I principali punti della disciplina generale del nuovo contratto di apprendistato sono:

- stipula in forma scritta;
- **definizione entro 30 giorni dalla stipula del contratto un piano formativo individuale** sulla base di moduli e formulari previsti dalla contrattazione collettiva;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o di retribuirlo in misura percentuale e graduale all'anzianità di servizio;
- **possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite fondi paritetici interprofessionali;**
- possibilità di **prolungare** il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi;

• divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

• estensione per gli apprendisti delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, assicurazione contro le malattie, assicurazione contro invalidità e vecchiaia, maternità ed assegno familiare.

In linea generale, con eccezione per le ditte artigiane, **il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate** in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere al massimo tre apprendisti.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE: possono

essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, **i soggetti che abbiano compiuto quindici anni fino al compimento del ventunesimo anno di età**, con la durata del contratto che non può in ogni caso essere superiore a tre anni, ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Il monte ore di formazione (interna od esterna all'azienda) deve essere congruo alla qualifica professionale da raggiungere.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE: possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualificazione contrattuale **i soggetti con età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni**, ovvero i soggetti che abbiano compiuto diciassette anni, a condizione che siano in possesso di una qualifica professionale. La durata del contratto che non può essere

superiore a tre anni (cinque anni per le figure professionali dell'artigianato). La formazione, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, non dovrà essere superiore a 120 ore per la durata del triennio.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA: possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni, diciassette anni per soggetti in possesso di una qualifica professionale.

La durata del contratto è rimessa alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro.

OBBLIGATORIETA' CERTIFICATI MEDICI ONLINE

Il prossimo 13 settembre (salvo ulteriori proroghe dell'ultim'ora) entrerà definitivamente a regime l'obbligatorietà dei certificati medici online.

Riprendendo quanto già comunicato nei precedenti numeri di **MONDO del LAVORO**, ricordiamo che il certificato attestante l'assenza per malattia dei dipendenti privati e pubblici deve essere inviato all'INPS per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura pubblica che lo rilascia. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS, lo invierà immediatamente, sempre per via telematica, al datore di

lavoro interessato.

ONERI E VANTAGGI PER IL LAVORATORE.

Nel corso della visita il lavoratore dovrà fornire al proprio medico la tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro. Il lavoratore deve, inoltre, richiedere al medico il protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. Il lavoratore può

comunque chiedere al proprio medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia.

L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, all'INPS ed al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali.

Dietro espressa richiesta, il lavoratore è obbligato a comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.

A seguito dell'invio telematico da parte del medico, l'INPS metterà immediatamente a disposizione del lavoratore le attestazioni di malattia. Il lavoratore potrà prenderne visione acceden-

SCARICA DAL SITO



www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp
il comunicato di richiesta numero protocollo attestazione di malattia.

do al sito www.inps.it => servizi online => elenco di tutti i servizi => consultazione attestati di malattia. Registrandosi invece al sito INPS il lavoratore potrà prendere visione di tutti i propri certificati ed attestati di malattia.

Nel caso in cui il medico non proceda all'invio telematico del certificato di malattia (ad esempio perché impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica), ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore dovrà presentare l'attestazione al proprio datore di lavoro e, nei casi previsti, all'INPS secondo le

(continua a pag. 5)

COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO
IL MEDICO
<ul style="list-style-type: none"> dovrà trasmettere telematicamente all'INPS il certificato di malattia del lavoratore dovrà comunicare al lavoratore il protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica
IL LAVORATORE
<ul style="list-style-type: none"> non dovrà più inviare all'INPS il certificato di malattia (eccetto i casi di impossibilità di invio telematico da parte del medico). non dovrà più inviare al proprio datore di lavoro il certificato di malattia (eccetto i casi di impossibilità di invio telematico da parte del medico), ma dovrà comunque avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'assenza per malattia se espressamente richiesto dal datore di lavoro dovrà comunicare a quest'ultimo il numero di protocollo del certificato medico
IL DATORE DI LAVORO
<ul style="list-style-type: none"> dovrà stampare le attestazioni di malattia direttamente dal sito INPS; non potrà più pretendere l'invio del certificato medico da parte del lavoratore; Potrà richiedere espressamente al lavoratore l'invio del numero di protocollo del certificato medico

COME FARE PER CONSULTARE I SINGOLI CERTIFICATI DI MALATTIA

Collegarsi al sito www.inps.it e seguire il seguente percorso: servizi online => elenco di tutti i servizi => consultazione attestati di malattia

COME FARE PER OTTENERE IL PIN AZIENDA

Il legale rappresentante dell'azienda dovrà consegnare all'INPS la scheda reperibile sul sito www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp unitamente a copia del proprio documento d'identità. L'ufficio INPS provvederà al rilascio diretto del PIN.

COME CONSULTARE LA BANCA DATI DEI CERTIFICATI DI MALATTIA AZIENDALI

Bisogna seguire le istruzioni scaricabili dal sito: www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp

ENASARCO: IL REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 2012

E' stato approvato dai Ministri del Lavoro e dell'Economia il testo del nuovo **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE ENASARCO** che, a seguito della prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà operativo dal Gennaio 2012.

Precisando che il testo integrale è scaricabile da nostro sito internet, riportiamo di seguito le principali variazioni riguardanti gli obblighi relativi all'iscrizione e contribuzione, rimandando le informazioni relative alle prestazioni previdenziali al regolamento stesso o richiedendo informazioni direttamente ai nostri uffici ENASARCO (tel. 0173-7226611).

La Fondazione ENASARCO eroga agli agenti di commercio (ed in alcuni casi ai procacciatori) la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti **integrativa** rispetto a quella prevista dall'INPS. Persegue, inoltre, fini di formazione qualificazione professionale, solidarietà in favore degli iscritti e cura la gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva. Devono essere obbligatoriamente iscritti alla Fondazione Enasarco tutti gli Agenti e Rappresentanti (o procacciatori che svolgono con continuità il loro rapporto) che operino sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che

abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

Il nuovo regolamento ENASARCO ha previsto il graduale incremento

delle aliquote contributive (che passeranno dall'attuale 13,50% al 17% previsto nel 2020), dei massimali provvigionali e dei minimali contributivi e dei

contributi previsti per gli agenti operanti in forma di società di capitali.

Rimandiamo per le relative specifiche alle tabelle sottostanti.

INCREMENTI ALIQUOTA CONTRIBUTIVA								
Anni	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contr.	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

INCREMENTI MASSIMALI PROVVISORIALI				
Tipologia di mandato	2012	2013	2014	2015
Monomandatari	€ 30.000,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	€ 37.500,00
Plurimandatari	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00

A decorrere dall'anno 2016 i massimali provvigionali saranno rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

MINIMALI CONTRIBUTIVI		
Tipologia di mandato	Minimale contributivo	Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell'anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione.
Monomandatari	€ 800,00	
Plurimandatari	€ 400,00	

I minimali contributivi saranno rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

CONTRIBUTO PER AGENTI OPERANTI IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI					
	2012	2013	2014	2015	2016
Fino a 13 milioni di Euro (*)	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%

(*) Per brevità riportiamo le aliquote relative agli scaglioni successivi solo per l'anno 2012: tra 13 e 20 milioni di Euro 1,20%; tra 20 e 26 milioni di Euro 0,60%; oltre 26 milioni di Euro 0,15%

ATTENZIONE NOVITA': l'incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente regolamento (2% per il primo scaglione) è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.

AGENTI E PROCACCIATORI COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL CPI

Nel caso di instaurazione di un rapporto di agenzia o di procacciamento di affari deve essere fatta la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego dei nominativi degli agenti di commercio e procacciatori di affari (persone fisiche) - Circ. Min. Lavoro n. 13/2007.

Soggetti Obbligati all'Iscrizione ENASARCO			
Casa Mandante	Agente	Zona attività agente	Iscrizione ENASARCO
Italiana o preponenti stranieri con sede in Italia	Italiano	Italia	SI
Italiana o preponenti stranieri con sede in Italia	Italiano	Estero	NO (*)
Italiana o preponenti stranieri con sede in Italia	Italiano	Italia	SI
Italiana o preponenti stranieri con sede in Italia	Estero	Estero	NO
Straniera (senza sede in Italia)	Italiano	Italia	SI (salvo conv. internazionali)
Straniera (senza sede in Italia)	Italiano	Estero	NO

(*) fatti salvi i diritti degli agenti operanti all'Estero ma iscritti alla Fondazione Enasarco prima del 31/12/2003

LIMITAZIONI SUI TIROCINI

“I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'esplicitamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli al-

colisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio”. Quanto sopra è affermato dall'art. 11 del DL 138/2011 (manovra di Ferragosto). Puntualizzando che i tirocini possono essere promossi esclusivamente da soggetti autorizzati, la nuova normativa pone forti limitazioni a tale strumento. In base alla previgente disciplina i tirocini si dividono in

LICENZA DJ ADEMPIMENTI SIAE

Si rende noto che la SIAE ha in essere un accordo con le principali associazioni dei Disc Jockey per regolarizzare, sotto il profilo del diritto di autore, la loro attività all'interno dei pubblici esercizi e delle discoteche. Infatti, ormai da anni i DJ realizzano su supporti vergini o su memorie digitali copie tecniche di fonogrammi o file digitali contenenti opere dell'ingegno tutelate dalla SIAE: trattasi delle cosiddette “copie lavoro” sulle quali non viene apposto il “bollino SIAE” la cui mancanza comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali non solo nei confronti del DJ, ma anche di chi organizza lo spettacolo, cioè del titolare del locale che lo ha contrattualizzato.

Per legittimare le copie lavoro è intervenuto il DPCM 23 febbraio 2009, n. 31 che ha esentato dalla apposizione del contrassegno SIAE i “supporti di lavoro realizzati dal disc jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE”.

Pertanto i titolari di pubblici esercizi, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 171 e seguenti della Legge sul Diritto di autore dovranno verificare che i Disc Jockey che si recano nei loro locali siano muniti della licenza di SIAE “Copie Lavoro”.

Tale licenza deve essere acquisita sia dai DJ impiegati con contratto di lavoro dipendente che da quelli con rapporto di lavoro autonomo, ivi compresi i DJ stranieri che dovranno acquisirla prima di iniziare la loro attività.

Norme antincendio: proroga dei termini per la sostituzione dei maniglioni antipatico non muniti di marcatura CE

Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Ministero dell'interno ha prorogato al 16 febbraio 2013 il termine entro il quale devono essere sostituiti i dispositivi per l'apertura (maniglioni antipatico) delle porte installate lungo le vie di esodo privi di marcatura CE.

Tale disposizione dev'essere osservata da parte di tutti i titolari di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

grammazione didattica:

- **Tirocini (o stage) non curriculari** (esperienze mirate a far conoscere la realtà del mondo del lavoro che possono svolgersi sia durante i corsi di studi che dopo il conseguimento del titolo di studio).

Salvo eventuali ulteriori novità e fatte salve le eccezioni sopra riportate, attualmente, **i tirocini non curriculari:**

- non possono avere una durata superiore a sei mesi;
- possono essere promossi unicamente in favore di neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

- **tirocini curriculari** (promossi dalle università, a carattere facoltativo o obbligatorio, che consentono di acquisire un certo numero di crediti formativi universitari previsti dalla pro-



CERTIFICATI MEDICI ONLINE

(segue da pag. 3)

modalità tradizionali (raccomandata A/R entro due giorni dall'inizio della malattia).

TRASMISSIONE DELL'ATTESTATO DI MALATTIA DALL'INPS AL DATORE DI LAVORO.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti.

Per visionare tutti i certificati di malattia relativi alla propria azienda il datore di

lavoro dovrà registrarsi all'INPS o diversamente eseguire la ricerca del singolo certificato come sopra descritto per il lavoratore.

Ribadiamo che al termine del periodo transitorio (quindi dal 13/09/2011) il datore di lavoro non potrà più richiedere ai propri dipendenti l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma come già precisato, potrà espressamente chiedere l'invio del numero di protocollo identificativo.

ADEGUAMENTO DEL RISCHIO INAIL

AL FINE DI POTER AGGIORNARE I DATI COMUNICATI ALL'INAIL VI PREGHIAMO DI COMPILARE IL SEGUENTE QUESTIONARIO RELATIVO ALLE VARIAZIONI DAL 01/04/2011 FINO AL 31/08/2011 (O PRECEDENTI SE MAI COMUNICATI AI NOSTRI UFFICI)

(DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI)

Nel periodo sopra riportato sono intervenute le seguenti modifiche:

**ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI SI NO
ECC.?**

Se si quali:

Data di acquisto delle attrezzature:

**SONO STATI ACQUISITI NUOVI LOCALI, MAGAZZINI, SI NO
PIAZZALI DI RIMESSAGGIO, AREE ESPOSITIVE, APERTURE
NUOVI NEGOZI ECC.?**

Data di acquisto nuovi locali/aperutra nuovo negozio _____

Se si :

**I NUOVI LOCALI O LE NUOVE AREE SONO ADIACENTI SI NO
ALLA SEDE DELLA DITTA?**

SONO INTERVENUTE VARIAZIONI NEI CICLI PRODUTTIVI? SI NO

Data in cui è iniziata la variazione del ciclo produttivo _____

**GLI IMPIEGATI E/O I COMMESSI UTILIZZANO SI NO
L'AUTOVETTURA PER LAVORO?**

NOTE:

Timbro ditta